

- › **Mentre il mondo occidentale assiste disperato all'inarrestabile salita del prezzo della benzina, il governo cinese utilizza il monopolio sullo Yuan per abbattere la speculazione**
- › **Contrasti valutativi sull'onnicomprendività del reddito di dipendente e di lavoro autonomo**
- › **L'adempimento collaborativo entra nella fase di maturità del sistema**
- › **Il fisco può opporre l'istituto della compensazione nel corso del giudizio di ottemperanza?**
- › **Imposta di soggiorno 2026 - Tra natura tributaria, accertamento evoluto e nuovi strumenti di contrasto all'evasione**
- › **"In buona sostanza": la Core UE salva il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari di beni anche quando la fattura arriva in ritardo**
- › **Verifiche fiscali: la corte EDU condanna nuovamente l'Italia in relazione ad accessi svolti in locali ad uso promiscuo**
- › **La Corte di Cassazione non arretra sul valore di prova dei movimenti bancari**
- › **Ancora sul beneficiario effettivo e la Corte di Cassazione**
- › **Fatture false: è l'Amministrazione Finanziaria a dover provare la malafede del contribuente**



approfondimento
in materia di
fiscaltà e diritto tributario

tributo

#128.2026

Rivista Il tributo

Direttore responsabile - **Luca Mariotti**

Redazione - **Via dei della Robbia 54 -50132 Firenze tel. 055.572521**

Registrazione Tribunale di Firenze del 23/09/2021 - N. 6150

Per inviare i vostri articoli visitateci a www.iltributo.it o scrivete a: redazione@iltributo.it

*I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni
personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore o la direzione.*



**Iscriviti subito alla NOSTRA NEWSLETTER,
per ricevere le nostre news**

Collegati su www.iltributo.it o compila qui di seguito:

Il sottoscritto
professione Via
Città C.A.P.
Tel. E-Mail

CHIEDE DI RICEVERE DEL TUTTO GRATUITAMENTE:

- la Newsletter periodica de iltributo.it

data Firma

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003.

I dati forniti vengono registrati in appositi registri, predisposti su supporto cartaceo e/o elettronico dall'Associazione Culturale ILTRIBUTO con sede in Via dei Della Robbia, 54 a Firenze che ne è anche responsabile per il trattamento.

Per dati si intendono quelli forniti al momento della richiesta di invio della rivista online e le successive modifiche e/o integrazioni fornite da parte dell'utente. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti all'Associazione suddetta saranno trattati, da parte dell' Associazione Culturale ILTRIBUTO, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Associazione ILTRIBUTO Via dei Della Robbia, 54 Firenze, o inviando un fax al numero 055.5002282.

In conseguenza di quanto scritto sopra, all'atto della presente, si dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

data Firma

Scopri i nostri abbonamenti



Pacchetto "Premium"

TUTTI GLI **11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

LE **20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA** PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - **10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**

ACCESSO CON **FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI** DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)

LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €100,00 +IVA 4%

 **iltributo**
Informazione tributaria online



Mentre il mondo occidentale assiste disperato all'inarrestabile salita del prezzo della benzina, il governo cinese utilizza il monopolio sullo Yuan per abbattere la speculazione02

di Olindo Cervi

Approfondimento

Contrasti valutativi sull'onnicomprendività del reddito di dipendente e di lavoro autonomo06

di Luciano Sorgato

L'adempimento collaborativo entra nella fase di maturità del sistema12

di Luca Mariotti

Il fisco può opporre l'istituto della compensazione nel corso del giudizio di ottemperanza?21

di Angelo Buscema

Imposta di soggiorno 2026 - Tra natura tributaria, accertamento evoluto e nuovi strumenti di contrasto all'evasione27

di Gaetano Soriano

Giurisprudenza - Commento

Corte di Giustizia UE

"In buona sostanza": la Corte UE salva il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti intracomunitari di beni anche quando la fattura arriva in ritardo32

Corte di Giustizia UE, Sentenza 12 marzo 2026, Causa C- 541/24

commento di Lorenzo Tortelli

SOMMARIO

#128 03.2026

Corte EDU

Verifiche fiscali: la corte EDU condanna nuovamente l'Italia in relazione ad accessi svolti in locali ad uso promiscuo41

CORTE EDU, Sez. I, Sentenza del 5 marzo 2026

commento di Maurizio Villani e Federica Attanasi

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione non arretra sul valore di prova dei movimenti bancari48

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026

commento di Luciano Sorgato

Ancora sul beneficiario effettivo e la Corte di Cassazione52

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 32467 del 12 dicembre 2025

commento di Paolo Comuzzi

CGT II Grado Regionale

Fatture false: è l'Amministrazione Finanziaria a dover provare la malafede del contribuente60

CGT II grado del Lazio, in Roma, Sez. XVI, Sentenza n.828 del 10 febbraio 2026

commento di Mario Tocci






Giurisprudenza dalle news

Recentissime dal sito63

Links alla Giurisprudenza Commentata su iltributo.it

a cura della Redazione

Giurisprudenza - Fonti

-  Corte di Giustizia UE, Sentenza 12 marzo 2026, Causa C- 541/24 ... 64
-  CORTE EDU, Sez. I, Sentenza del 5 marzo 2026 ... 75
-  Corte di Cassazione, Ordinanza n. 5971 del 17 marzo 2026 ... 79
-  Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 32467 del 12 dicembre 2025 ... 88
-  CGT II grado del Lazio, in Roma, Sez. XVI, Sentenza n.828 del 10 febbraio 2026 ... 94

Il Punto

Mentre il mondo occidentale assiste disperato all'inarrestabile salita del prezzo della benzina, il governo cinese utilizza il monopolio sullo Yuan per abbattere la speculazione

di - Olindo Cervi**



La Cina è il più grande importatore di petrolio al mondo. Il greggio internazionale supera i 100 dollari al barile, i conflitti in Medio Oriente infiammano i mercati, eppure, in Cina, il prezzo della benzina rimane ancorato a circa 7 yuan al litro (meno di 1 euro). Meno della metà rispetto all'Italia.

Come è possibile visto che la Cina non è produttore ma importatore di petrolio esattamente come l'Italia ?

Per l'economia ortodossa, questo è un paradosso. Per la MMT , è la conferma di una regola ferrea: **il monopolista nell'emissione della moneta, se vuole, decide il livello dei prezzi di qualsiasi bene.**

L'analisi del mercato energetico cinese offre un caso di studio da manuale su come uno Stato sovrano possa scollegare i prezzi interni dalle forze brutali del mercato globale, utilizzando la leva fiscale e il controllo della valuta per garantire la stabilità sociale.

Ecco i meccanismi che lo dimostrano.

1. La "Scatola Nera" dei Prezzi: Il Controllo Amministrativo;

In Europa, il prezzo alla pompa è il termometro quasi istantaneo della geopolitica. In Cina, è una decisione politica. Il prezzo della benzina non è determinato dalla domanda e offerta, ma dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma (NDRC), il massimo organo di pianificazione economica.

Il meccanismo è rivelatore:

Si calcola una media dei prezzi internazionali su 10 giorni lavorativi.

Il prezzo viene aggiornato con un ritardo di due settimane.

Questo ritardo non è un difetto tecnico, ma una dichiarazione di intenti: si impedisce alla speculazione finanziaria e alle crisi di breve durata di intaccare il potere d'acquisto dei cittadini.

2. Il Muro dei 130 Dollari: Quando lo Stato si "Scollega";

Qui arriviamo al cuore della dimostrazione della MMT. La Cina ha fissato un limite massimo psicologico e normativo: 130 dollari al barile.

Se il prezzo internazionale supera questa soglia, Pechino aziona il freno d'emergenza. Il paese si "disconnette" dal mercato globale. Le tre grandi compagnie statali (China National

**dal blog megalexandros.it, per concessione di Fabio Bonciani

Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ricevono l'ordine di mantenere il prezzo interno artificialmente basso, operando in perdita.

Nel 2008, quando il petrolio volò a 147 dollari, Sinopec perse quasi 7 miliardi di dollari in sei mesi. In qualsiasi altra logica di mercato, sarebbe stata la bancarotta. In Cina, quelle perdite furono assorbite e compensate dallo Stato.

Perché? Perché l'obiettivo non è il profitto aziendale, ma la stabilità sociale. Un aumento della benzina significa inflazione sui trasporti, sui beni di prima necessità e malcontento popolare.

Lo Stato emettitore di moneta può scegliere di assorbire lo shock al posto dei cittadini.

3. La "Zona Grigia" e le Raffinerie Indipendenti;

La MMT sottolinea come lo Stato crei le condizioni affinché l'economia reale si adatti ai suoi dettami. In Cina, accanto ai colossi statali, esiste un ecosistema di raffinerie indipendenti (soprattutto nello Shandong) che operano in un mercato iper-competitivo.

Queste raffinerie non dipendono dai contratti statali, ma si approvvigionano sul mercato "spot". E dove trovano la materia prima per sopravvivere? Nei paesi sanzionati dagli Stati Uniti: Iran, Venezuela e Russia.

Acquistando greggio a prezzi di favore (in violazione delle sanzioni occidentali), queste entità private contribuiscono a mantenere basso il costo di approvvigionamento complessivo del sistema paese, operando in una zona grigia che Pechino tollera finché utile.

È un altro modo per aggirare i prezzi imposti dal mercato finanziario globale.

4. Contratti a Lungo Termine e Scorte Strategiche;

La Cina non gioca d'azzardo sul mercato spot. Circa due terzi del suo greggio arriva tramite contratti pluriennali (20-30 anni) stipulati direttamente con i produttori.

Questo significa che la stragrande maggioranza del petrolio che entra in Cina ha un prezzo politico e concordato, non soggetto alle oscillazioni giornaliere del Brent o del WTI.

E se tutto dovesse fallire? Le scorte strategiche. Pechino punta a immagazzinare 1,3 miliardi di barili entro il 2026, sufficienti a coprire 4-5 mesi di importazioni. Questo non è solo un cuscinetto energetico, è un arsenale finanziario: la possibilità di immettere greggio sul mercato interno per calmierare i prezzi, dimostrando che la merce non scarseggia.

Conclusione: Il Petrolio e la Sovranità Monetaria

La Cina spende miliardi in sussidi alle sue compagnie petrolifere. In un'ottica di austerità o di finanza pubblica classica, questo sarebbe un buco insostenibile. Ma secondo la logica della *Modern Monetary Theory*, uno Stato sovrano che emette la propria valuta non è vincolato dal "reddito" come una famiglia.

L'esempio cinese dimostra che:

- Il prezzo è una variabile politica, non una fatalità naturale.
- Lo Stato può imporre perdite alle proprie aziende (e poi ripianarle) se questo serve all'obiettivo macroeconomico della stabilità.

- Il controllo delle risorse primarie (energia, cibo) è il fondamento per il controllo dell'inflazione e della pace sociale.

Come teorizzò il filosofo cinese Guan Zhong nel 720 a.C., lo Stato deve controllare i beni primari. Ventisette secoli dopo, Pechino applica la stessa lezione con gli strumenti della finanza moderna.

Se la moneta è un monopolio di Stato, allora anche il prezzo del petrolio lo è. Il caso cinese lo dimostra: quando il mercato urla, a Pechino rispondono abbassando la voce... e il prezzo della benzina.

Scopri i nostri abbonamenti




Pacchetto "Rivista"

TUTTI GLI **11** NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO" E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO

INCLUDE LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI

[VAI ALL'OFFERTA](#)

annuale €40,00 +IVA 4%

 **il tributo**

Informazione tributaria online



Contrasti valutativi sull'onnicomprendività del reddito di dipendente e di lavoro autonomo

di - Luciano Sorgato

Dottore Commercialista

L'art. 5 comma 1 del D.gs 192/2024 ha rideterminato la latitudine della base imponibile del reddito di lavoro autonomo raccordandola all'onnicomprendività del reddito di lavoro dipendente.

Per agevolare la comprensione della modifica appare utile riportare entrambi i testi di legge ante e post riforma:

- ✓ Ante riforma (ancora in vigore):
"Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili e quello delle spese sostenute nel periodo nell'esercizio dell'arte o della professione...".
- ✓ Post riforma: "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le

somme ed i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività salvo quanto stabilito nel presente articolo..."

Il disallineamento dei criteri alla base della rilevanza del reddito di lavoro autonomo ante e post riforma appare di evidente portata. Ante riforma l'impiego letterale di compensi escludeva da effetti fiscali le erogazioni sprovviste di un nesso causale di tipo remuneratorio della prestazione, mentre "le somme ed i valori in genere percepiti a qualunque titolo in relazione all'attività artistica o professionale" si raccordano con generici nessi causali anche solo semplicemente occasionati dall'esercizio dell'arte o professione.

La nuova versione letterale dell'art 54 Tuir ricalca testualmente il primo comma

dell'art. 51 Tuir in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal quale, si ritiene possono venire ritratti i corrispondenti significati esegetici. In materia di reddito di lavoro dipendente l'approdo all'onnicomprensività della base imponibile è stato legislativamente perseguito attraverso una progressiva sostituzione di termini specificamente selezionati.

Originariamente l'art 48 del DPR 597/1973 testualmente recitava: *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato”*.

Con l'entrata in vigore del TUIR l'art. 48 venne riformulato con il diverso snodo letterale: *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del rapporto di lavoro”*.

Ed infine l'art. 51 nella sua vigente versione letterale dispone: *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro”*. Tale ultima versione inizialmente addizionava a somme e valori anche utilità in genere, pervenendo con tale triplice congiunzione ad un livello persino astratto di base imponibile, dal momento che l'inclusione nella busta paga imponibile del lavoratore delle “utilità in genere”, faceva insorgere il dubbio se il prestito da parte del datore di lavoro di un ombrello al lavoratore dipendente in una giornata di pioggia, commutato secondo imprecisati parametri in valore normale, doveva venire incluso nel reddito di lavoro dipendente. Nella versione conclusiva scomparve l'astratto riferimento a tali generiche utilità, ma nonostante lo stralcio con l'ultima sistemazione letterale venne a configurarsi

l'onnicomprensività del relativo reddito.

In particolare la modifica del sintagma “in dipendenza del rapporto di lavoro” con “in relazione al rapporto di lavoro” ha attenuato il collegamento causale che prima si riteneva necessario dovesse intersecarsi con il contratto di lavoro ed i diritti e doveri da esso discendenti. Con il mero raccordo invece procurato dall' inciso “in relazione” è diventato sufficiente che le somme ed i valori siano solo occasionati dall'occupazione lavorativa, senza la necessità del riscontro di una giustificazione causale con le incombenze contrattuali.

La base imponibile del reddito di lavoro autonomo viene ora, con la riforma fiscale, ad assumere la medesima latitudine fiscale, per cui qualsiasi erogazione in denaro o in natura, indipendentemente dal relativo titolo giuridico (remuneratorio o liberale), che prospetti un qualsiasi motivo causale con il rapporto professionale, assume rilevanza impositiva, con le sole tassative eccezioni di esonero legislative previste.

In dottrina ⁽¹⁾ viene ritenuto che l'onnicomprensività legislativamente optata dal legislatore debba essere comunque filtrata dal paradigma del “reddito prodotto” che interdice di connotare qualsiasi entrata pecuniaria o in natura, anche se occasionata dall'esercizio dell'arte o della professione come reddito di lavoro autonomo, in quanto in ogni caso deve potersi rinvenire un raccordo sinallagmatico con la prestazione professionale. Così testualmente l'Autore: *“Un ordine di interrogativi riguarda l'effettiva estensione da attribuire alla formulazione del primo comma dell'art 54m*

1 D Stevanato, “Il reddito di lavoro autonomo verso l'onnicomprensività della base imponibile” in Riv. Dir. Trib n 5/2025.

atteso che non vi sono esplicite e chiare indicazioni che il legislatore abbia voluto adottare, per la particolare categoria in questione, il concetto di "reddito entrata". Il riferimento a quanto percepito in relazione all'attività esercitata sembra in effetti mantenere saldo l'ancoraggio al concetto di fonte produttiva, pur estendendosi oltre il tradizionale ambito dei compensi professionali. L'interpretazione più plausibile è che la nuova formulazione interpretativa abbia inteso risolvere per via normativa quei problemi che si erano presentati in relazione alla vecchia formulazione, cioè ipotesi – per la verità già sistematizzate dalla prassi amministrativa – non strettamente riconducibili al concetto di compenso. Il riferimento è ad esempio al caso del percepimento di contributi connessi all'esercizio dell'attività o erogati per l'acquisto di beni strumentali, alla rettifica di spese dedotte in esercizi precedenti o al risarcimento di danni d'immagine o di altra natura rappresentativi di un lucro cessante (per i quali già potrebbe bastare l'art 6, comma 2 Tuir sulla sostituzione dei redditi)"

Per tale motivo il citato Autore ritiene di dover distanziare la innovata versione letterale della norma dalla precisazione rinvenibile nella relazione illustrativa di accompagnamento alla novella in esame che, invece, sovrappone l'onnicomprendività del reddito di lavoro autonomo con il reddito di lavoro dipendente, ritenendo peraltro che per anche tale ultima categoria di reddito non possa essersi interrotto il cordone ombelicale con una base imponibile unicamente individuabile nella retribuzione. Anche con riguardo al reddito di lavoro dipendente così testualmente l'Autore: *"Non vi sarebbe alcuna ragione per derogare al concetto di reddito-prodotto in relazione alla categoria dei redditi di lavoro dipendente, interpretando*

il riferimento alle "erogazioni liberali" come volontà normativa di abbracciare, per tale categoria, il concetto di reddito in senso economico (reddito-entrata) comprensivo degli arricchimenti ricevuti a qualsiasi titolo, anche dunque a seguito di vere e proprie liberalità. Come è stato osservato proprio in relazione ai redditi di lavoro dipendente, la nozione di reddito presuppone infatti sempre al fondo "una contropartita, uno scambio".....A fronte di un reddito è insomma sempre presente una prestazione di fare o di dare.....quando invece si tratta di incrementi gratuiti di ricchezza, manca qualsiasi contropartita e ciò esclude in linea di principio che questi incrementi possano essere inquadrati tra le erogazioni a carattere-reddituale". Tale punto di vista richiede la necessità di tracciare lo spartiacque tra erogazioni liberali causalmente raccordabili ad una contropartita, uno scambio ed erogazioni liberali mancanti di un tale nesso causale. Ma la diversificazione di tale dualità di raccordi non appare ancora sufficiente, dal momento che bisogna anche ricondurre a sistema l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista dal comma 3° dell'art. 51 a mente del quale: *"Non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a euro 258,23 (se superiore a tale limite viene previsto l'integrale concorso del valore alla determinazione del reddito di lavoro dipendente)".* Ora, se secondo l'opinione del citato Autore le erogazioni liberali mancanti di una relazione causale con "una contropartita", uno scambio", già non concorrono integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'indicata parcellizzata esclusione sino all'importo di euro 258,23, non può che essere ricondotta alla categoria delle erogazioni liberali qualitativamente connotabili come "reddito-prodotto", fondate su uno scambio di utilità tra

Continua con un abbonamento....



Pacchetto "Banca dati"
€50+IVA 4% ANNUALE



Pacchetto "Rivista"
€40+IVA 4% ANNUALE



Pacchetto "Formazione"
€80+IVA 4% ANNUALE

SCEGLI L'OFFERTA CHE PREFERISCI PER ACCEDERE ALLA NOSTRA INFORMAZIONE TRIBUTARIA

GLI ABBONAMENTI ANNUALI TI DANNO ACCESSO A:

- ✓ **TUTTI GLI 11 NUMERI DELLA RIVISTA "ILTRIBUTO"** E GLI ARRETRATI IN CHIARO DA LEGGERE ONLINE O SCARICARE SU QUALSIASI DISPOSITIVO
- ✓ **LE 20 ORE ANNUALI DELLA NOSTRA FORMAZIONE ACCREDITATA PER DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - 10 WEBINAR DI DUE ORE CIASCUNO**
- ✓ **ACCESSO CON FUNZIONE DI RICERCA AL DATABASE DI TUTTI I NOSTRI CONTENUTI DAL SETTEMBRE 2014 AD OGGI (SENTENZE E RELATIVI COMMENTI DELLE NEWS, ARTICOLI DELLA RIVISTA, GIURISPRUDENZA COMMENTATA)**

SEMPRE INCLUSA LA NOSTRA **NEWSLETTER QUINDICINALE** VIA MAIL, CON COLLEGAMENTI ALLE ULTIME NEWS, ALL'ULTIMA RIVISTA E TUTTE LE OFFERTE PER GLI ABBONATI



Pacchetto "Premium"
€100+IVA 4% ANNUALE

SCOPRI DI PIU'

iltributo
Informazione tributaria online

inerenza" e questo richiede un esame più attenta prima di concludere in senso positivo condono del costo in prima in quanto un costo una sanzione Le sanzioni (prima) le loro deduzione (una sanzione) di relazione I soggetti convenie conflitto mediante evitando in sede l'ordinar ha conte di impre ritardata Superato verificare si ponga

di inerenza adottato della Corte di entrate spese nel ampio campo di azione sarebbe dovuto "schiarire" per attuare azione azioni tenuto che in al fine stesso, mentre essere relativa seguito quanto creato tra il 100, tra gli 15 del e della seguito come gnere.

Resta aperta la questione se la inerenza

Il costo che emerge dalla transazione sarebbe imputabile in senso lato al costo della gestione